

F.A.Q. 15.04.2014

D6 a. Si chiede conferma del fatto che, nell'ambito della corrispondenza tra le precedenti classi e categorie di cui alla legge 143/1949 e le nuove categorie indicate nella Tabella Z-1 del D.M. n. 143/13, possano essere prese in considerazione tutte le opere rientranti nelle precedenti classi e categorie e, a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la nuova categoria E.10 (corrispondente alla previgente Id), possano essere considerate tutte le opere rientranti nella previgente classe Id e non solo quelle indicate nella nuova E.10.

b. Al punto 2 del fac-simile "Allegato 2", viene richiesto che il concorrente abbia espletato servizi di progettazione, di **lavori pubblici**, di livello almeno preliminare, **svolti ai sensi della legge 109/94 o del D.lgs. n. 163/2006 e norme collegate**. Si chiede conferma della possibilità di modificare il succitato modello, attenendosi a quanto richiesto dal bando e statuito dall'art. 263 del D.P.R. 207/2010.

c. Si chiede di chiarire in modo dettagliato cosa debba intendersi per "grado di realizzazione delle opere" indicato all'ultima colonna delle tabelle contenute al punto 3 del fac-simile "Allegato 2".

R6 a. Sono valutabili tutte le opere corrispondenti alle vecchie classi e categorie previste dalla precedente Legge 143/1949.

b. Può essere modificato il punto 2 del fac-simile "Allegato 2", attenendosi a quanto richiesto dal bando di gara.

c. per "grado di realizzazione delle opere" s'intende la percentuale di servizio eseguito che rientra nel periodo valutabile (10 anni antecedenti la pubblicazione del bando) e riferito alle classi e categorie richieste dal bando.

D7. Al §. 6 ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE, lettera h) del Disciplinare di gara, si legge che le società costituite da non più di tre anni, possono avvalersi dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi dei soci, (se società di persone o cooperative), e dei direttori tecnici, dirigenti o collaboratori stabili (se società di capitali), secondo quanto previsto dall'art. 253, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006. Considerato che lo stesso comma 15 è stato da ultimo novellato dall'art. 4, comma 2, lettera ll), della legge n. 106 del 2011 che ha aumentato da tre a cinque gli anni entro cui le società costituite dopo l'entrata in vigore della Legge 18/11/1998, n.415 possono avvalersi dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi dei soci, (se società di persone o cooperative), e dei direttori tecnici, dirigenti o collaboratori stabili (se società di capitali), si chiede conferma di quanto sopra evidenziato.

R7. In conformità al comma 15 dell'art. 253 del D. Lgs. N. 163/2006, così come novellato dall'art. 4, comma 2, lettera ll), della legge n. 106 del 2011, la lettera h) del §. 6 ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE, del Disciplinare di gara, è da intendersi: **-Le società costituite da non più di cinque anni**, possono avvalersi dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi dei soci, (se società di persone o cooperative), e dei direttori tecnici, dirigenti o collaboratori stabili (se società di capitali), secondo quanto previsto dall'art. 253, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006-.

D8. Relativamente all'importo da versare a favore dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, si chiede conferma che il pagamento, così come richiede il sistema, è di €. 70,00.

R8. Si conferma che l'importo da versare a favore dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici, è di €. 70,00.